Ferrovie dello Stato Italiane
UA 29/9/2026
RFI_DAC\A0011\P\2026\0005719

Direzione Acquisti

Oggetto: Procedura aperta n. DAC.0193.2026 per l'affidamento della fornitura di materiali per l'Attrezzaggio TE – Provvedimento di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies, L. 241/1990

RFI S.p.A. – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona di Gennaro Ranieri, in forza dei poteri allo stesso conferiti quale Responsabile della Struttura Macro "Direzione Acquisti", giusta procura a rogito del Notaio Dott. Paolo Castellini di Roma in data 3 agosto 2023, rep. 87751 n. di rogito 25629, registrata all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Roma 1 in data 3 agosto 2023 e di Fabrizio Italiano nella sua qualità di Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento.

PREMESSO CHE

- in data 16/04/2026, è stato pubblicato, nei modi di rito, il bando di gara relativo alla DAC.0193.2026, suddivisa in tre lotti, avente ad oggetto la fornitura di materiali per l'Attrezzaggio TE, con termine ultimo per la presentazione delle offerte inizialmente fissato al 03/06/2026 e successivamente prorogato al 22/06/2026;
- in data 30/06/2026, la Commissione di Gara ha proceduto all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche presentate dagli Operatori economici concorrenti, attribuendo i relativi punteggi;
- in data 09/07/2026, la medesima Commissione ha proceduto all'apertura delle offerte economiche, all'attribuzione dei punteggi economici e alla formazione delle graduatorie provvisorie dei singoli lotti;
- in data 14/07/2026, è stata trasmessa agli operatori economici partecipanti la comunicazione relativa agli esiti delle graduatorie provvisorie;
- in data 23/07/2026, all'esito della ricognizione delle buste amministrative presentate dagli Operatori economici risultati primi classificati nella graduatoria di ciascun lotto, sono state inoltrate le comunicazioni ai potenziali aggiudicatari dei singoli lotti, avviando le attività propedeutiche alla conclusione della procedura;
- all'esito delle operazioni di gara sono emersi ribassi economici di particolare rilevanza rispetto agli importi posti a base di gara (superiori al 60%), circostanza che ha reso necessario avviare gli opportuni approfondimenti istruttori finalizzati ad accertare la congruità e la sostenibilità delle offerte risultate potenzialmente anomale, nell'interesse della corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento;
- dall'analisi istruttoria è emerso che gli elevati ribassi offerti dagli Operatori economici non rappresentavano una mera espressione delle ordinarie dinamiche competitive del mercato, bensì un elemento sintomatico dell'erronea determinazione di taluni parametri economici posti a base di gara. L'approfondimento di tale anomalia ha consentito di accertare l'errore in questione, facendo emergere un quadro conoscitivo, fattuale e istruttorio diverso da quello originariamente considerato da RFI ai fini dell'indizione della procedura;
- nella specie, a seguito delle verifiche istruttorie condotte è stato riscontrato un errore materiale nel foglio elettronico utilizzato per la quantificazione dell'importo complessivo posto a base di gara. In particolare, con riferimento ai nuovi prodotti 779/0080, 779/0090, 779/0100, 779/0110

e 779/0120, l'errore ha comportato una non corretta valorizzazione dei prezzi unitari e dei relativi fabbisogni determinando una sovrastima dell'importo complessivo posto a base di gara con conseguente alterazione dei presupposti economici su cui è stata impostata la procedura;

CONSIDERATO CHE

- l'errore riscontrato nella determinazione dei prezzi unitari e dei relativi fabbisogni ha determinato una significativa sovrastima dell'importo posto a base di gara, incidendo direttamente sulla corretta configurazione economica dell'affidamento e, conseguentemente, sulle condizioni entro le quali gli operatori economici sono stati chiamati a formulare le proprie offerte;
- tale circostanza ha alterato un elemento essenziale della *lex specialis*, compromettendo l'affidabilità dei parametri economici posti a fondamento della competizione e determinando una procedura non pienamente coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., nonché con i principi di risultato, fiducia, trasparenza, concorrenza, parità di trattamento e corretta allocazione delle risorse pubbliche che governano l'attività contrattuale delle stazioni appaltanti;
- in particolare, la non corretta determinazione della base economica di gara ha impedito che il confronto competitivo tra gli operatori economici si svolgesse su presupposti economici corretti e attendibili, con conseguente alterazione delle dinamiche concorrenziali e della stessa capacità della procedura di individuare il miglior contraente alle condizioni effettivamente corrispondenti al fabbisogno della Stazione appaltante;
- la prosecuzione della procedura, nonostante l'emersione del predetto errore, si porrebbe pertanto in contrasto con l'interesse pubblico al corretto esercizio della funzione amministrativa e alla selezione del contraente secondo criteri di buon andamento, imparzialità, trasparenza, correttezza, efficienza, economicità, tutela della concorrenza e genuina contendibilità dell'affidamento, rendendo necessario il ripristino della legalità dell'azione amministrativa mediante la rimozione degli atti di gara e la successiva indizione di una nuova procedura fondata su una corretta determinazione del valore dell'appalto;
- ricorrono conseguentemente i presupposti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio previsto dall'art. 21-nonies della Legge n. 241/1990, da ritenersi prevalenti rispetto all'interesse dei concorrenti alla conservazione degli atti della procedura, non essendosi ancora consolidato alcun affidamento qualificato meritevole di tutela in ordine all'aggiudicazione dell'appalto.

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

- l'annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, di tutti gli atti della procedura aperta n. DAC.0193.2026 per l'affidamento dell'Attrezzaggio TE, in ragione dell'accertata erronea determinazione della base economica di gara derivante dalla non corretta valorizzazione dei prezzi unitari e dei fabbisogni posti a fondamento dell'affidamento, vizio incidente su un elemento essenziale della procedura e idoneo a compromettere la regolarità del confronto competitivo e il rispetto dei principi che governano l'evidenza pubblica;

- l'adozione di ogni conseguente determinazione in ordine agli effetti derivanti dal provvedimento di annullamento, ivi compresi gli adempimenti relativi alla pubblicità dello stesso e alla successiva nuova indizione, nei modi di rito, di una nuova procedura.

Il Direttore
Gennaro Ranieri

Firmato da Gennaro Ranieri
Data: il 28/09/2026 alle 16:24:21 CEST

Il Responsabile del Procedimento
per la fase di affidamento
Fabrizio Italiano

FABRIZIO ITALIANO

Firmato da FABRIZIO ITALIANO
Data: il 28/09/2026 alle 15:03:28 CEST